



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
Via S. Andrea, 1 - 32100 Belluno

R.G.L. n. 71/2022

Ill.mo Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Travia

Udienza di trattazione scritta del procedimento il 23.09.2022

**TRIBUNALE DI BELLUNO**

**- SEZIONE DEL LAVORO -**

Nella causa in epigrafe promossa da **DI LENA PIERPAOLO (C.F. DLNPPL76D06E038J)** rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesca Chietera, con ricorso ex art. 414 c.p.c.

(Ricorrente)

CONTRO

**il Ministero dell'Istruzione** (C.F.: 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore;

e

**l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto** (C.F.: 80015150271), nella persona del legale rappresentante p.t.

**l'Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno** (C.F.: 80004910255), nella persona del legale rappresentante p.t.

e contro

**l'Istituto Comprensivo di Belluno 1 (BL)** (C.F.: 93049110252), nella persona del legale rappresentante p.t.

(Resistenti)

**Le amministrazioni resistenti**, rappresentate e difese ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e succ. modificaz., congiuntamente e disgiuntamente dal dott. Massimiliano Salvador (C.F.: SLVMSM76A31A488C), dirigente dell'UAT di Belluno, e dal dott. Enrico Montagner (C.F. MNTNRC75M27L736R), funzionario del Ministero dell'Istruzione, come da delega del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, elettivamente domiciliati presso la sede dell'Ufficio Ambito Territoriale di Belluno, ufficio legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, Belluno, fax 0437/292256 – PEC: [uspbl.contenzioso@postacert.istruzione.it](mailto:uspbl.contenzioso@postacert.istruzione.it) si costituiscono in giudizio mediante deposito di memoria difensiva e allegata documentazione.

**MEMORIA DIFENSIVA**

Il ricorrente in epigrafe proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Belluno – Sezione del Lavoro, contro il Ministero dell'Istruzione, nella persona del Ministro p.t., PUSRV, l'UST di Belluno e l'Istituto Comprensivo di Belluno 1, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni dal Giudice del Lavoro:

*1. accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di istituto III fascia del personale ATA, valido per il triennio 2021 – 2024 relative al profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico nonché*

1

**C.F. 80015150271 – CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE 9L2WQN**

**Telefono 0437 26941**

**Pec: [uspbl@postacert.istruzione.it](mailto:uspbl@postacert.istruzione.it) – e-mail [usp.bl@istruzione.it](mailto:usp.bl@istruzione.it)**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

*del provvedimento di decadenza adottato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo n. 1 di Belluno, entrambi adottati in data 8.3.2022, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto*

*2. ordinare ai convenuti, previa – ove occorra – disapplicazione di provvedimenti ostativi, l'immediato reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di istituto III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021 – 2024 e relative al profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;*

*3. condannare altresì l'ISTITUTO COMPRENSIVO IC 1 DI BELLUNO (C.F.: 93049110252), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Belluno alla via Camillo Benso Conte di Cavour n. 2 al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, da quantificarsi, allo stato in misura pari alle retribuzioni maturate e non percepite dalla data di illegittima adozione del provvedimento di decadenza sino a quella di scadenza naturale del contratto di lavoro a termine interrotto ante tempus (14.3.2022) oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;*

*4. con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CCAP come per legge.*

L'Ill.mo Giudice del Lavoro adito assegnava al ricorrente il termine di 10 giorni per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di trattazione scritta del procedimento. Avverte la parte convenuta che ha l'onere di costituzione in giudizio sino a 10 giorni prima dell'udienza di trattazione scritta prevista per il 23.09.2022.

Le Amministrazioni resistenti, nel costituirsi, impugnano integralmente il predetto ricorso e quanto depositato *ex adverso*, contestandone la fondatezza in fatto e in diritto, deducendo ed eccependo quanto segue.

### **I FATTI ORIGINARI DEL GIUDIZIO ODIERNO**

In punto di fatto e in relazione alla ricostruzione dell'attività operata dalle Amministrazioni resistenti, si precisa quanto segue.

Il Sig. Di Lena Pierpaolo, nato a Gioia del Colle (BA) il 06.04.1976, presentava, in data 20.04.2021 all'I.C. di Belluno 1, istanza di conferma/aggiornamento delle graduatorie d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, ai sensi del D.M. n. 50 del 03.03.2021. La domanda dell'istante veniva protocollata con il n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5037096 in data 20 aprile 2021 (**Ail. 1**).

L'I.C. di Belluno 1 destinatario della domanda e incaricato del trattamento dell'istanza curava l'espletamento della procedura di cui al D.M. n. 50 del 03.03.2021.

In seguito all'atto di individuazione (**Ail. 2**) quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro da parte dell'I.C. di Belluno 1, in data 24.09.2021, prot. n. 2615 (**Ail. 3**), il ricorrente stipulava con la medesima Istituzione Scolastica un contratto di lavoro, a decorrere dal 24.09.2021 e fino al 14.11.2021, per n. 36 ore settimanali di servizio per il profilo di collaboratore scolastico. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 50/2021 recante: *"Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità – Controlli"*, che al comma 11 espressamente prevede: *"L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuate, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso"* in qualità di scuola che ha stipulato il primo contratto di lavoro, l'I.C. di Belluno 1 effettuava i dovuti controlli:

Alla stipula del primo contratto la segreteria dell'I.C. di Belluno 1 faceva, inoltre, compilare e firmare al Sig. Di Lena la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445 del 2 dicembre 2000) a convalida di quanto dichiarato nella domanda telematica (**Ail. 4**).



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

Il ricorrente firmava la dichiarazione sostitutiva di certificazione confermando “*di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali*”.

Il successivo contratto, a seguito di individuazione (All. 5), veniva stipulato dal ricorrente con la medesima Istituzione Scolastica in data 15.11.2021, prot. n. 3399 (All. 6), con presa di servizio lo stesso giorno e cessazione prevista per il 14.03.2022.

Si rammenta come in entrambi i contratti di lavoro stipulati dal ricorrente con l'I.C. di Belluno 1 sia riportato quanto segue.

*“Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento – comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000”.*

All'esito dei controlli previsti dall'art. 6 co. 11 del D.M. n. 50 del 03.03.2021 su dati anagrafici, titoli, servizi e casellario giudiziale, in particolare in merito alle dichiarazioni riportate nella domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie d'istituto di III fascia A.T.A., nella quale a pag. 13 il sig. Di Lena aveva dichiarato “*di non avere riportato condanne penali*” l'I.C. di Belluno 1, in data 21 febbraio 2022 con prot. n. 1388/VII-1 (All. 7), richiedeva il rilascio del certificato penale del Casellario Giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno.

In data 22 febbraio 2022, l'Istituzione scolastica riceveva il certificato del Casellario Giudiziale n. 2421/2022/R (All. 8) nel quale veniva riportato quanto segue:

*“Si attesta che nella Banca dati del Casellario Giudiziale risultano i seguenti provvedimenti:*

- 1) 29/04/2003 DECRETO PENALE DEL G.I.P. TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA ESECUTIVO IL 19/07/2006  
1° reato) SOSTITUZIONE DI PERSONA Art. 494 C.P. (COMMESSO IL 29/09/1999 IN REGGIO EMILIA)  
Dispositivo ATTENUANTI GENERICHE Art. 62 BIS C.P. RECLUSIONE GIORNI 20 E RITENUTE LE DIMINUENTI DI RITO DEL DECRETO PENALE  
SOTTITUITA LA PENA: L'INTERA RECLUSIONE CON LA MULTA 760,00 EURO  
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento  
28/12/2006 CON PROVVEDIMENTO DEL G.I.P. TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
APPLICATO L'INDULTO AI SENSI DELLA L. 31/07/2006 N. 241  
Sanzioni Sostitutive condonate: L'INTERA PENA DELLA MULTA SOSTITUTIVA (...).”

In seguito all'esito del suddetto accertamento, il Dirigente dell'I.C. di Belluno 1 convocava il Sig. Di Lena che, ricevuto alla presenza del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi del medesimo istituto, durante l'incontro dichiarava di non essere stato a conoscenza del provvedimento (All. 9).

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, ovvero:

<<Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara:

- a. il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 3;
- b. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo cui si aspira;



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
Via S. Andrea, 1 - 32100 Belluno

- c. *le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;*
- d. *l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura nonché, facoltativamente, il numero telefonico. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;*
- e. *i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;*
- f. *i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto;*
- g. *il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196>>;*

il dirigente scolastico comunicava, con lettera prot. n. 1742/VII-1 dell'8 marzo 2022 (**Ail. 10**), al Sig. Di Lena l'avvio del procedimento per l'esclusione dalle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Il ricorrente firmava per presa visione il succitato documento in pari data.

Successivamente, il dirigente scolastico con provvedimento prot. n. 1763/VII-1 del 08 marzo 2022 (**Ail. 11**) decretava la decadenza del Sig. DI LENA dalle graduatorie di istituto di III fascia sopra indicate, valide per il triennio 2021-2024. Nel decreto di decadenza è inoltre riportato: "*Il Dirigente Scolastico... **decreta la decadenza del sig. Di Lena Pierpaolo** nato a Gioia del Colle (BA) il 06.04.1976, dalle graduatorie di Istituto di III fascia del personale ATA per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico valide per il triennio 2021-2024. Dichiaro non valido ai fini giuridici il servizio prestato presso questo Istituto dal 24/09/2021 al 08/03/2022 che resta valido solo agli effetti economici in quanto il servizio è prestato di fatto ma non di diritto. Tale provvedimento sarà inoltrato alla competente Autorità Giudiziaria ai fini della valutazione della fattispecie penalmente rilevante prevista dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000*".

Il provvedimento è stato inviato al sig. Di Lena, alla Procura della Repubblica e agli Istituti Scolastici della Provincia di Belluno per il seguito di competenza.

A seguito del decreto di decadenza dalle graduatorie di Istituto di III fascia ATA, il dirigente scolastico procedeva alla risoluzione anticipata del contratto stipulato dal sig. Di Lena (**Ail. 12**) con decreto n. 1763 del 8.03.2022, inserendo i dati richiesti nel "Prospetto C-1 di cessazione anticipata" del sistema telematico SIDI.

Ciò posto, controparte, ritenendosi leso dall'operato delle Pubbliche Amministrazioni oggi resistenti, impugna i predetti provvedimenti per le ragioni esposte in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio.

Tanto premesso e dedotto si procede, secondo l'ordine indicato da controparte in ricorso, alla confutazione specifica circa la sussistenza dei motivi di accoglimento del ricorso in oggetto.

### IN DIRITTO

In via preliminare di rito- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO. L'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comportare lo scavalcamento da parte dell'istante nelle Graduatorie di di 3<sup>a</sup> Fascia A.T.A. di altri aspiranti alle supplenze, i quali hanno presentato domanda e sono stati iscritti



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
 Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

nelle predette graduatorie, per cui si chiede all'Ill.mo Giudice adito di disporre la notifica ai controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso sul sito MIUR o nelle modalità ritenute più opportune.

**1. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 2 OTTOBRE 2018 N. 122**

Con il D.Lgs. n. 122 del 2 ottobre 2018 recante “Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale” il legislatore ha dato attuazione a quanto previsto nella legge delega n. 103 del 23 giugno 2017 e, precisamente, all'art. 1, commi 18 e 19. In particolare, il comma 18 prevede che: “Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, **secondo i seguenti principi e criteri direttivi:**

a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana;

b) **consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato è necessario all'esercizio delle loro funzioni,** previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;

c) eliminare la previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose;” (All. 13).

I principi ed i criteri direttivi previsti dalla legge delega hanno ispirato il D.Lgs. n. 122 del 2 ottobre 2018 che, come noto, prevede all'art. 4 quanto segue:

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23 e' abrogato;

b) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)»; 2) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.»; 3) al comma 1, le parole: «Nel certificato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel certificato»; 4) al comma 1, lettera e), dopo le parole «ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale», sono inserite le seguenti: «, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria.»; 5) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: «m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

la sospensione del procedimento con messa alla prova m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;»; 6) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.»;

c) gli articoli 25 e 26 sono abrogati;

d) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, la parola «penale» e' soppressa; 2) al comma 1, le parole «Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24»;

e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»;

f) all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale; f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; f-quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.»;

g) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «Art. 28 (L) (Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi).  
 - 1. **Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalita' di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di eta', il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonche' i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.**

2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalita' istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata e' conforme all'estratto di cui all'articolo 4.

**3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed e' rilasciato quando non puo' procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.**

4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.

5. Il certificato selettivo e' rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39.

6. Il certificato generale e' rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18: a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39; b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo; c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.

7. **Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative: a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale; b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.**



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1.

(...)"

Il certificato del casellario giudiziale ottenuto dall'istituto scolastico è stato richiesto ai sensi dell'art. 28, comma 3, ossia si tratta di un certificato che contiene "... tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti."

Va precisato altresì che, ai sensi del comma 7 summenzionato, anche il certificato richiesto ai sensi del comma 3, non riporta le iscrizioni relative alle lettere a) e b), che l'interessato non è tenuto ad indicare qualora dovesse rendere delle dichiarazioni sostitutive a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 2000.

Tuttavia, tale facoltà attribuita ad un soggetto interessato di non menzionare eventuali condanne penali subite, così come evidenziata nella novella contenuta al comma 8 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 122 del 2 ottobre 2018, non consente di stabilire l'inesistenza dei medesimi provvedimenti di condanna emessi da un qualsiasi tribunale a carico dello stesso soggetto. La riforma del casellario giudiziale non è stata improntata per "cancellare" i precedenti penali né ha la funzione di estinguere gli effetti negativi di una condanna. Come evidenziato nella legge delega, gli obiettivi della cosiddetta "Riforma Orlando" erano di adeguare la disciplina del casellario in vigore all'evoluzione delle norme in materia penale, processuale e ai principi stabiliti in ambito nazionale e comunitario per la protezione dei dati personali, in un'ottica di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi; ma, soprattutto, di consentire alle P.A. e agli enti gestori di ottenere "... dall'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato è necessario all'esercizio delle loro funzioni, ...".

Alla luce di quanto sopra dimostrato *per tabulas*, sembra evidente che l'operato delle amministrazioni resistenti ed in particolare dell'I.C. Belluno n. 1 non abbia violato quanto previsto dal D.Lgs. n. 122 del 2 ottobre 2018.

## 2. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, CO. 2, D.M. 3 MARZO 2021 N. 50.

In punto di diritto corre l'obbligo evidenziare che nel caso di specie è stato dapprima emanato dal I.C. Belluno n.1 il provvedimento contenente l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990, la decadenza dalle graduatorie di terza fascia ATA per i profili di Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico della provincia di Belluno e, successivamente, il medesimo dirigente scolastico ha comunicato la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 08.03.2022.

Gli atti adottati dall'I.C. Belluno n.1 in questione si sono resi necessari, com'è già stato dimostrato *per tabulas*, dal fatto che il ricorrente ha prodotto sia durante la procedura di reclutamento e sia all'atto dell'assunzione delle dichiarazioni non veritiere. Invero, il D.M. n. 50 del 2021 dapprima stabilisce all'art. 6, comma 1, che: ***Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo.*** L'aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

*fatto che la formazione di atti falsi, l'utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato DPR o l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. (All. 14)"*

Poi, a seguire, **al comma 3 del medesimo articolo**, prevede che:

*"4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:*

**c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;"**

Ne consegue, come già sopra rilevato, che le Amministrazioni resistenti, poi, non potessero che adottare le determinazioni previste in base a quanto statuito **dall'art. 7, comma 1**, il quale prevede che:

**"L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:**

**a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3;**

**b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale."**

Conseguentemente, in virtù di quanto indicato **all'art. 6, comma 13 (del medesimo D.M.)**, l'I.C. Belluno 1 ha dovuto procedere come segue: *"In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000".*

Pertanto, **l'I.C. Belluno n. 1 non ha avuto altra scelta se non quella di procedere prima all'adozione del provvedimento di decadenza dalle Graduatorie d'istituto di terza fascia ATA per i profili di Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico e, poi, a risolvere il contratto di lavoro con il sig. Di Lena Pierpaolo**. Ne discende che l'operato delle Amministrazioni resistenti si è svolto secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del DM n. 50 del 03.03.2021 e non vi è stata alcuna violazione dell'art. 3, co. 2, del medesimo D.M. in quanto non pertinente rispetto ai fatti contestati.

Pare evidente *ictu oculi* che le pretese avversarie, in merito alla presunta violazione delle norme contenute nel DM n. 50 del 03.03.2021, non possano considerarsi fondate.

### **3. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445**

Al fine di confutare le presunte violazioni delle norme summenzionate, corre l'obbligo evidenziare quanto segue.

Innanzitutto, va rilevato come la stessa domanda presentata dal candidato riporta nell' intestazione l'avvertenza che *"La compilazione della presente istanza avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". In particolare:*

- *I dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.*





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

● I dati richiesti sono acquisiti ai sensi dell'art. 46, sono strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura amministrativa e verranno trattati ai sensi e con le garanzie di cui agli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)."

In proposito, si rileva che gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 26 dicembre 2000, n. 445 richiamati rispettivamente, recitano:

Art. 75

1. "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, **il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**

((1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L) )."

mentre l'art. 76:

1. **Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.**

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale."

Di fatto la domanda, inviata in data 20/04/2021, compilata dal sig. Di Lena Pierpaolo presenta una rilevante disformità che incide sulla possibilità di mantenere, per il periodo di vigenza di tali graduatorie, l'aspirante.

Infatti, nella parte in cui l'aspirante deve inserire "altre dichiarazioni" il sig. Di Lena dichiara di non aver riportato condanne penali, dichiarazione risultata poi non veritiera. **Si tratta di dichiarazioni che l'interessato deve obbligatoriamente riportare nella domanda, fondamentali, in quanto qualificano il rapporto con la P.A. improntato ai principi di trasparenza e lealtà, a tutela delle parti in causa e di tutta la collettività.**

Tali rilievi sono stati portati alla luce dall'Amministrazione a seguito dei controlli effettuati in base a quanto statuito dal D.M. n. 50 e dalla normativa primaria citata. In particolare, il D.M. menzionato all'art. 6, comma 1, statuisce che (vedi All. 14):

"1. Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo. L'aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione di atti falsi, l'utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato DPR o l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
2. È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

3. Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara:

a. il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 3;

b. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo cui si aspira;



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

*c. le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura; (...)"*

Come sopra accertato, **la dichiarazione di non aver riportato condanne penali è stata invece smentita dal casellario giudiziale richiesto dall'Amministrazione in sede di controllo, nel quale è riportata una sentenza di condanna del Tribunale di Reggio Emilia risalente al 2006.**

Con provvedimento prot. n. 1763 del 08.03.2022, a firma della Dirigente dell'I.C. Belluno n. 1, viene comunicato all'interessato che, a seguito degli accertamenti disposti dall'Istituto scolastico, come previsto dall'art. 6, comma 11, del D.M. n. 50 del 03.03.2021 e sulla base del Casellario Giudiziale, risulta che nella sezione "altre dichiarazioni" della domanda siano state rese dichiarazioni non veritiere, pertanto l'aspirante viene escluso dalle Graduatorie di terza fascia ATA per i profili di Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico per il triennio 2021-2024.

Preso atto di quanto dichiarato dall'aspirante nella domanda d'inserimento nelle Graduatorie di 3° fascia ATA valide per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24 va rilevato altresì che all'atto dell'assunzione il medesimo ha sottoscritto un contratto che a pagina 2 così recita:

*"Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, **così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento – comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.**"*

Ne consegue, perciò, che l'atto di risoluzione del contratto è stato meramente consequenziale e altresì inevitabile.

A questo punto giova ricordare che l'estensione dell'obbligo dichiarativo varia di volta in volta in relazione alle specifiche prescrizioni contenute nel bando.

L'Amministrazione è quindi sempre tenuta ad esaminare scrupolosamente le regole fissate nel decreto ministeriale e nel modulo di domanda ad esso allegato, con specifico riferimento all'ampiezza dell'obbligo dichiarativo posto a carico dell'aspirante contraente. La disamina della *lex specialis* della procedura assuntiva deve essere effettuata caso per caso, a seconda di quanto stabilito da bando ai fini dell'accesso alla graduatoria, non potendosi desumere *aliunde* gli elementi che devono essere dichiarati.

D'altra parte, in capo all'interessato, esiste un vincolo dichiarativo ad ampio spettro, che va così ritenuto prescindere dalla sopravvenienza di cause di estinzione del reato o della pena. Invero, secondo un principio generale rinvenibile nell'ordinamento, colui il quale aspiri ad entrare in un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione **deve possedere determinati requisiti di ordine morale, professionale, finanziario e tecnico, in funzione della natura dello stipulando contratto.**

La dichiarazione non veritiera costituisce pertanto un comportamento non in linea con le regole fissate dalla *lex specialis* e, in ogni caso, **contrario al dovere di lealtà che detta *lex specialis* pone a carico del dichiarante.**

Per le suesposte ragioni, nelle ipotesi di riscontrate dichiarazioni non veritiere dovrà provvedersi, ai sensi D.P.R. n.445/2000, alla decadenza dal beneficio conseguito sulla base delle predette dichiarazioni ex art.75 del medesimo decreto n.445. Nello specifico, al contrario di quanto afferma l'avverso patrocinio, **il beneficio ottenuto mediante la dichiarazione non veridica consiste nell'ammissione nella graduatoria, di talché l'applicazione del richiamato art. 75 determina l'esclusione dalla medesima.**

Una volta che si accerti la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate all'atto di partecipazione del bando, **alla P.A. non è lasciato alcun margine di discrezionalità in quanto la perdita del relativo beneficio ottenuto**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante e comporta la decadenza dai benefici acquisiti, nella specie l'inserimento nelle graduatorie di 3° fascia ATA, come da D.P.R. 445/2000, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione in merito all'elemento soggettivo del dichiarante.

La discrezionalità amministrativa trova fra i suoi limiti quello delle previsioni legali, non potendo un provvedimento essere *contra legem*. L'unica scelta possibile per una P.A. che dovesse constatare l'esistenza di una autodichiarazione non veritiera ex art 46 del DPR è quella dell'esclusione ex lege del dichiarante. Le dichiarazioni sostitutive ex art 46 del DPR sono considerate dalla legge come fatte ad un pubblico ufficiale: è previsto che il dichiarante venga punito ai sensi del codice di diritto penale e delle leggi speciali in materia. Infatti, il disposto combinato degli artt. 71 e ss del DPR 445/00 e 483 del c.p. non lascia dubbi sul fatto che: le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR equivalgono a dichiarazione a pubblico ufficiale ex art 76 del DPR; che la dichiarazione fatta dall'aspirante è una dichiarazione sostitutiva ex art 46 del DPR; che la falsa dichiarazione fatta ad un pubblico ufficiale è punita nel caso in cui l'atto sia destinato a provarne la verità.

Perciò, non assume alcuna rilevanza che il ricorrente nel ricorso de quo abbia dichiarato di essere già stato destinatario di altri rapporti di lavoro con altri istituti statali della medesima provincia nonché con il medesimo istituto responsabile dell'accertamento effettuato.

Il consolidato orientamento della giurisprudenza penale si dirige nel senso che integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483), la condotta di colui che in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio-resa ai sensi dell'art 46 D.P.R. 445/200 attesta falsamente di non aver mai riportato condanne penali, essendo irrilevante, a questo fine, il tipo di reato e se vi sia stato ad esempio riconosciuto il beneficio della non menzione, vista la violazione del dovere di rappresentare il vero in sede di autocertificazione.

Una volta fatto l'accertamento delle dichiarazioni e comunicato l'esito all'interessato adottato, come atto dovuto il conseguente provvedimento, l'Amministrazione ha concluso, entro il dettato normativo, il procedimento.

#### 4. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 445 DEL C.P.P.

L'avverso patrocinio paventa infine la presunta violazione dell'art. 445 del C.P.P. il quale prevede, al comma 2, che avvenga l'estinzione del reato *"..., ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [101 c.p.]. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena."*

Tuttavia, nonostante quanto affermato dalla norma contenuta nel codice di procedura penale, nel caso in questione non è in discussione se vi è stata l'estinzione del reato, né quando è intervenuta e né, tantomeno, se sia necessario dirimere la *vexata quaestio* che vede contrapposti i due principali orientamenti: da un lato chi ritiene si debba richiedere una pronuncia formale del giudice dell'esecuzione e dall'altro, invece, chi afferma che l'estinzione del reato opera *ipso iure*.

Nel caso di specie, invece, vi è la necessità di conoscere precisamente, da parte delle Amministrazioni resistenti, la situazione penale dei candidati inseriti nelle Graduatorie d'Istituto ATA di 3° fascia. Invero, in un caso analogo si è espresso il TAR del Lazio, Sez. III quater, con sentenza n. 11739 del 15.11.2021 nella quale ha affermato che: *"(...) In particolare il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha sostenuto che i riportati pregiudizi penali, a mente del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) come modificato dal D.Lgs. n. 122 del 2.10.2018 entrato in vigore il 26.10.2019, non andavano partecipati alla amministrazione resistente proprio in ragione del comma 8 dell'art. 28 che statuisce: "L'interessato che, a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,*



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

*rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'art. 24, comma 1".*

**La riportata tesi non può essere condivisa.**

**Ritiene il Collegio che l'indicata previsione normativa non ha valenza assoluta e riguarda le sole ipotesi in cui la p.a. non ha espresso, nel bando e/o nelle altre connesse previsioni amministrative, puntuali e precise esigenze conoscitive.**

**Nel caso di specie, l'art. 3 del bando statuisce, in modo chiaro ed univoco, la volontà dell'amministrazione di conoscere tutte le condanne penali in capo ai singoli candidati, così da poter esattamente e compiutamente valutare la condotta morale degli stessi.**

**Ora, in disparte la legittimità di tale previsione, di cui, peraltro, si dirà più avanti, è onere di ogni candidato conformarsi alla previsione del bando, proprio in ossequio alle superiori esigenze di correttezza e di lealtà che deve sempre intercorrere tra le parti.**

**La p.a. ha richiesto, nella lex specialis, di conoscere esattamente e puntualmente la situazione penale dei concorrenti, sia in relazione ad eventuali esclusioni, che per le ragioni conoscitive sopra rappresentate al fine di un compiuto giudizio circa i requisiti di onorabilità, moralità ed attitudine del soggetto chiamato ad espletare il servizio presso la p.a., in uno con un eventuale ed appropriato impiego. (...)" (All. 15).**

Ne consegue, altresì, che a nulla rileva il fatto che successivamente vi è stata l'applicazione dell'indulto, ai sensi della L. n. 241/2006. Ciò anche in virtù di quanto stabilito dal codice penale all'art. 174, comma 1, il quale precisa che **"L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna."** Invero, la norma del codice penale **condona, in tutto o in parte, la pena ma non elimina la condanna che il ricorrente ha riportato con decreto penale esecutivo del GIP del Tribunale di Reggio Emilia il 19.07.2006.**

Pertanto, in virtù delle motivazioni sopra addotte si ritiene di aver dimostrato l'infondatezza della pretesa avversaria circa la presunta violazione dell'art. 445 del C.P. da parte delle amministrazioni resistenti.

### SUL PRESUNTO DANNO SUBITO DA PARTE DEL SIG. DI LENA PIERPAOLO

I provvedimenti di esclusione dalle G.P.S. e la conseguente risoluzione del contratto di lavoro del ricorrente in domanda **sono atti meramente consequenziali rispetto alle dichiarazioni non veritiere prodotte dall'aspirante.** È una azione che l'amministrazione, in applicazione dell'O.M. 60 del 10.07.2020 e **senza nessuno spazio di discrezionalità,** ha adottato proprio in virtù della violazione della normativa per l'inserimento in graduatoria. È evidente, pertanto, che una cognizione del Giudicante relativa all'atto emesso dall'Amministrazione resistente **non può che concentrarsi e fondarsi sul fatto che il ricorrente ha prodotto dichiarazioni non veritiere sia al momento della presentazione della domanda d'inserimento nelle Graduatorie d'istituto di terza fascia ATA sia all'atto dell'assunzione.**

Pertanto, in ragione di quanto sopra dimostrato *per tabulas*, la condotta delle Amministrazioni resistenti è stata senz'altro legittima: con la ineludibile conseguenza della insussistenza, nella fattispecie concreta, dei presupposti normativi richiesti, tanto in riferimento agli elementi soggettivi, quanto in riferimento al preteso nesso causale.

Per mero tuziorismo, va aggiunto, a ulteriore confutazione della preannunciata richiesta di controparte, che, come insegna la Corte di Cassazione (sentenza n. 21.931 del 2015), **"...non è sufficiente la mera illegittimità dell'atto amministrativo per determinarne l'illiceità ex art. 2043 c.c., richiedendosi altresì l'accertamento in concreto della colpa o del dolo della Amministrazione", con onere della prova a carico della parte che lamenta il preteso danno.** Si tratta di una giurisprudenza di legittimità consolidata (da Cass., S.U. n. 500/1999, fino a Cass. n. 4172/2012): in senso conforme, si veda, più di recente, la sentenza n. 23170 del 2014, nella quale il Supremo Collegio ha affermato che **"la responsabilità della P.A.,**





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 - 32100 Belluno

ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso incidente su un interesse rilevante per l'ordinamento ed eziologicamente connesso ad un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità.

Ne consegue che il Giudice è chiamato ad applicare un criterio di imputazione della responsabilità non correlato alla sola illegittimità del provvedimento, bensì ad una più complessa valutazione, **estesa all'accertamento della colpa e della connotazione dell'azione amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto**”.

Inoltre, lo si rileva al fine di espungere qualsiasi dubbio, che avendo ampiamente dimostrato *per tabulas* la legittimità dell'agire amministrativo delle istituzioni scolastiche coinvolte, ed essendo stato inevitabile l'emanazione del decreto di decadenza dalle Graduatorie d'istituto di terza fascia ATA per i profili di Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico e successivamente del provvedimento di risoluzione del contratto, **non si possa configurare in alcun modo il danno che l'avverso patrocinio ritiene, erroneamente, patito da parte del suo assistito.** Anzi, al contrario, **il ricorrente medesimo ha beneficiato della possibilità di ottenere degli incarichi sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui, nel ricorso *de quo*, non è stata data prova della loro inesistenza.**

Si rileva, infine, al fine di espungere qualsiasi dubbio in merito, l'impossibilità di computare il punteggio relativo ai servizi effettuati, e quindi di considerare quest'ultimo valido anche ai fini giuridici. Tale operazione risulterebbe, tuttavia, non ipotizzabile alla luce della normativa in quanto lo stesso **D.M. n. 50, al dispositivo di cui all'art. 6, co. 15**, recita: *“Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.”* Anche l'art. 2126 del codice civile prevede che la prestazione effettuata *sine titolo* debba ritenersi nulla, se non agli effetti puramente di fatto relativi alla retribuzione per il periodo in cui è stato prestato il servizio. **Il servizio di fatto va quindi considerato in quanto tale ma non può ritenersi rilevante ai fini giuridici.**

Con riserva di ogni altra deduzione ed eccezione, sul punto, nonché anche con riguardo ai paventati danni, in ogni caso solo asseriti e non dimostrati, **si ritiene dunque di aver dimostrato, per tutte le ragioni sopra esposte, la radicale infondatezza delle pretese avversarie e del ricorso proposto.**

\*\*\*

Per tutti i motivi sopra spiegati, le resistenti Amministrazioni, come sopra rappresentate e difese, rigettano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, concludono affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

### **In via preliminare di rito:**

-disporre l'integrazione del contraddittorio;

### **Nel merito in via principale:**

- rigettare il ricorso ex art. 1, c. 47 e segg., L. 92/2012 in quanto infondato per tutti i motivi sopra esposti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive, nonché l'applicazione del divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria;

13

**C.F. 80015150271 – CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE 9L2WQN**  
**Telefono 0437 26941**  
**Pec: [uspbl@postacert.istruzione.it](mailto:uspbl@postacert.istruzione.it) – e-mail [usp.bl@istruzione.it](mailto:usp.bl@istruzione.it)**





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 - 32100 Belluno

- con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.

**In via istruttoria:**

- si impugna tutto quanto prodotto, depositato e richiesto ex adverso, ovvero l'interpretazione data ai documenti dell'Amministrazione resistente da controparte, con riserva, in via subordinata, di eventualmente reperire e produrre altra documentazione dovesse essere richiesta dall'On.le Giudice adito secondo quanto esposto nella parte narrativa del presente atto, e si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) All\_1\_domanda ATA III fascia triennio 2021-2023;
- 2) All\_2\_individuazione del 24-09-2021;
- 3) All\_3\_contratto TD dal 14-09-2021 al 14-11-2021;
- 4) All\_4\_dichiarazione sostitutiva di certificazione Di Lena;
- 5) All\_5\_individuazione del 15-01-2021;
- 6) All\_6\_contratto TD dal 15-11-2021 al 14-03-2022;
- 7) All\_7\_richiesta certificato casellario (Procura della Repubblica);
- 8) All\_8\_certificato del casellario giudiziale;
- 9) All\_9\_timbro\_FIRMATO\_RELAZIONE DI LENA;
- 10) All\_10\_notifica procedimento di esclusione graduatorie ATA III fascia;
- 11) All\_11\_decreto esclusione graduatoria ATA III fascia;
- 12) All\_12\_Decreto Risoluzione anticipata del contratto di lavoro prot. 1763 del 08-03-2022;
- 13) All\_13\_Legge delega n. 103 del 23 giugno 2017;
- 14) All\_14\_D.M. n. 50 del 03/03/2021;
- 15) All\_15\_Sentenza TAR LAZIO 11739\_2021.

Ai sensi della normativa vigente in materia di contributo unificato, si dichiara che nulla è dovuto, non modificandosi domande già proposte e non presentandosi domanda riconvenzionale o chiamata in causa di terzo.

*Salvis Iuribus*

Belluno, 13 settembre 2022

Il funzionario incaricato  
Enrico Montagner

Il dirigente  
Massimiliano Salvador

